



# Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

## Rubrica “Formare ..... Informando” .....

ovvero ..... **Agenda un po' insolita per appunti ..... mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

**N° 41/2014**

**Napoli 24 Novembre 2014 (\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di  
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di  
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

LA NOMINA DEL RSPP NON ESONERA IL DATORE DI LAVORO DALLA RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 46820 DEL  
12 NOVEMBRE 2014***

La Corte di Cassazione – IV Sezione Penale –, **sentenza n° 46820 del 12 novembre 2014**, ha (ri)statuito che **l'avvenuta nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di vigilanza e controllo.**

Nel caso in commento, un dipendente, nel mentre utilizzava **una scala non correttamente ancorata**, cadeva da un'altezza di circa 2,50 metri riportando gravi lesioni.

I Giudici di merito, aditi dal prestatore, condannavano il datore di lavoro per la carenza delle misure di sicurezza adottate e per la sua mancata vigilanza in materia.

Orbene, gli Ermellini, aditi in ultima battuta dal datore, nel confermare integralmente il deliberato di prime cure, hanno sottolineato che **il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al proprio**

**subordinato salvo i casi in cui l'evento traumatico sia ascrivibile esclusivamente ad un comportamento abnorme ed eccezionale, del tutto avulso dalla "normalità" della prestazione lavorativa, di quest'ultimo.**

Inoltre, **la nomina del RSPP non solleva il datore dalla responsabilità di vigilare e controllare in quanto tale Responsabile riveste esclusivamente un ruolo di consulenza e di supporto non essendo sostitutivo della figura del datore stesso.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* l'infortunio era stato causato dal **fissaggio non corretto della scala** e che il datore di lavoro **non aveva correttamente vigilato sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, i Giudici di legittimità ne hanno confermato la condanna penale per il danno patito dal dipendente.

I PERMESSI SINDACALI SPETTANO ANCHE AL DIPENDENTE CHE RICOPRE UN RUOLO, ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE, NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLO STATUTO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 24393 DEL 17 NOVEMBRE 2014***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 24393 del 17 novembre 2014**, ha statuito che **i permessi sindacali – ex art. 31 della L. n° 300/70 – spettano anche al lavoratore che ricopre, all'interno della organizzazione sindacale, un ruolo non esplicitamente previsto dallo statuto disciplinante la struttura operativa della stessa.**

Nel caso in disamina, un dipendente richiedeva al proprio datore un periodo di aspettativa non retribuita per ricoprire alcuni incarichi presso la O.S. alla quale aderiva. L'azienda, rifacendosi all'art. 3 del D. Lgs. n° 564/1996, che sancisce l'accredito figurativo dei contributi previdenziali **solo per chi riveste incarichi sindacali previsti dagli statuti delle OO.SS. stesse**, rigettava la richiesta in quanto **il ruolo che il prestatore avrebbe dovuto ricoprire non trovava espressa previsione nello statuto di tale organizzazione sindacale.**

Orbene, i Giudici di legittimità, aditi in ultima battuta per dirimere la *querelle*, nell'evidenziare, preliminarmente, che **l'art. 3 del D. Lgs. n° 564/1996 afferisce esclusivamente l'aspetto previdenziale del periodo di**

**aspettativa non retribuita**, hanno sottolineato che **i permessi sindacali spettano anche se il dipendente, nel limite della coerenza con la ratio e la finalità della norma, deve ricoprire ruoli non espressamente previsti dallo statuto dell'organizzazione stessa.**

Pertanto, atteso che nel caso in commento il ruolo attribuito al lavoratore all'interno della O.S. era perfettamente confacente le finalità perseguite dal sindacato, i Giudici di Piazza Cavour hanno intimato al datore di lavoro di astenersi da **comportamenti antisindacali** contrari al dettato normativo - ex art. 31 della L. 300/70.

L'ISTITUTO DELL'IMPRESA FAMILIARE EX ART. 230 BIS C.C. E' APPLICABILE ALLE SOLE IMPRESE INDIVIDUALI ED E' ESTRANEO ALLE IMPRESE SOCIALI DI QUALSIASI TIPO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE - SENTENZA N. 23676 DEL 6 NOVEMBRE 2014***

La Corte di Cassazione - Sezioni Unite -, **sentenza n° 23676 del 6 Novembre 2014**, ha risolto il contrasto di giurisprudenza in merito alla **compatibilità dell'istituto dell'impresa familiare con un regime societario** confermando che la disciplina, ex art. 230 bis c.c., è applicabile alle sole imprese individuali.

Nella vicenda in esame, **il familiare di un socio accomandatario aveva richiesto** di accertare **la sussistenza** dei requisiti e la conseguente esistenza **di un'impresa familiare**, in relazione al **lavoro svolto** all'interno di una società commerciale (s.a.s.), **a favore dei partecipanti** (accomandatari) suoi prossimi congiunti.

La domanda veniva **accolta in primo grado e rigettata in appello**, in considerazione che **solo nell'impresa individuale era configurabile la collaborazione lavorativa svolta da un familiare del titolare**, oggetto di tutela legale; il medesimo apporto, non era certo ipotizzabile in favore di una società, ma solo, eventualmente, di un singolo socio cui non poteva però riconoscersi la qualità di imprenditore.

Avverso la sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, cui il ricorso era stata assegnato, lo rimetteva alle Sezioni Unite, ravvisando un **contrasto giurisprudenziale** sulla compatibilità dell'impresa familiare con la forma societaria.

Orbene, **le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso** ed hanno evidenziato che le **incertezze ermeneutiche** rivelate dal contrasto giurisprudenziale traggono origine dalla **mancata previsione testuale, nell'art. 230 bis cod. civ., dell'esercizio, nell'ambito della forma societaria, di un'impresa familiare.**

Sebbene il **silenzio della norma** sulla **forma alternativa** dell'imprenditore collettivo si palesa di non univoca lettura, **gli Ermellini hanno sancito**, in ossequio all'antico brocardo **ubi lex voluit dixit**, che **non è applicabile l'istituto dell'impresa familiare con riferimento alla disciplina delle società di qualunque tipo.**

La medesima opinione negativa sull'applicabilità dell'art. 230-*bis* cod. civ. all'impresa societaria si ravvisa, altresì, sull'assunto che **nell'impresa familiare il presupposto è costituito dal rapporto di parentela** (o affinità) **con l'imprenditore** (individuale).

DINIEGO DEL RIMBORSO IVA SOLO DOPO AVER INSTAURATO UN CORRETTO CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE.

***CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - ORDINANZA N. 24567 DEL 18 NOVEMBRE 2014***

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria -, **ordinanza n° 24567 del 18 novembre 2014**, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente annullando un provvedimento di diniego al rimborso dell'Iva sulla circostanza che l'Amministrazione Finanziaria non aveva instaurato il contraddittorio con il contribuente.

Nello specifico, il ricorrente, dopo aver evidenziato che a seguito della **richiesta di rimborso IVA per l'anno 2008** era stato disposto ed effettuato un **controllo conclusosi con un Processo Verbale di Chiusura**, aveva lamentato la mancata applicazione **del disposto di cui all'articolo 12 della Legge n. 212/2000 nella parte in cui concede al contribuente un termine di sessanta giorni, decorrente dal rilascio della copia del PVC**

**da parte degli organi di controllo, per eventuali osservazioni e/o richieste.**

Il contribuente, in sostanza, aveva evidenziato l'omessa instaurazione di un contraddittorio preventivo all'adozione del provvedimento di diniego del rimborso, asserendo che l'espletamento dell'attività istruttoria di accesso e verifica avrebbe comunque imposto all'Amministrazione Finanziaria di assegnargli un termine per svolgere difese e osservazioni.

Invece, nel caso *de quo*, tra il momento dell'adozione del processo verbale e la data di adozione del provvedimento di diniego era decorso un periodo inferiore ai sessanta giorni normativamente previsti.

Accogliendo le suesposte argomentazioni, i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso e ribaltato, per l'effetto, le sentenze delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado.

L'ACCERTAMENTO BASATO SUGLI STUDI DI SETTORE PER ESSERE VALIDO DEVE ADEGUARSI ALLA CONCRETA REALTÀ ECONOMICA IN CUI HA OPERATO IL CONTRIBUENTE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 24327 DEL 14 NOVEMBRE 2014***

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 24327 del 14 novembre 2014**, ha statuito che **l'accertamento basato sugli studi di settore**, emesso per anomalie sul bilancio aziendale, quali il rilevante indebitamento rispetto all'attivo, **è illegittimo se non adeguato alla concreta realtà economica del contribuente.**

Nel caso in specie, a carico di una società veniva emesso avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, conseguente all'inclusione della società in una lista di imprese che presentavano uno scostamento, per due anni su tre, tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore.

La società provvedeva a impugnare il suddetto avviso dinanzi alla C.t.p. che confermava, però, in toto l'atto impositivo. Il verdetto cambiava in secondo grado; infatti, la C.t.r. annullava l'atto sulla base della seguente motivazione: *"dall'esame del bilancio al 31 dicembre 2013 si evinceva un quadro di indebitamento rilevante e sproporzionato rispetto ai cespiti posti nell'attivo,*

*tale che avrebbe imposto la ricostituzione del capitale sociale; per effetto del grave squilibrio la società ebbe a licenziare il personale e poi a porsi in liquidazione”.*

Ebbene, **gli Ermellini nel confermare la sentenza d’appello**, con la sentenza *de qua*, hanno evidenziato che ***la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.*** (Cfr. Cass. n. 26635/2009 e conforme Cass. n. 11633/2013)

Inoltre, **l’esito del contraddittorio**, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, **deve far parte della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattese.**

Pertanto, a giudizio dei Giudici nomofilattici, ***il Giudice d’Appello, ai fini della valutazione di applicabilità al caso concreto degli standard degli studi di settore, ha giustamente valorizzato i dati emergenti dal bilancio della società al 31 dicembre 2013, ed ha concluso nel senso dell’esistenza di un grave squilibrio economico, valutando così esattamente la reale situazione economica dell’azienda, ritenendo pertanto censurabile l’operato dell’Ufficio finanziario.***

Per i motivi suddetti il ricorso dell’Amministrazione finanziaria è stato rigettato da parte della Corte suprema.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO**

(\*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

***Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!***

*Ha redatto questo numero **la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.***